



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

**DELLO SCHEMA DI DECRETO INTERMINISTERIALE CONCERNENTE LE DOTAZIONI
ORGANICHE DEL PERSONALE DOCENTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E EDUCATIVE,
(APPLICATIVO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 22 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2001, N. 448)**

ANNO SCOLASTICO 2003/2004



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione

Si fa presente che l'elaborazione della bozza di decreto è passata attraverso numerosi informative e confronti con le Organizzazioni Sindacali le quali hanno anche fatto ricorso alla procedura di concertazione.

La complessità del confronto con le Organizzazioni Sindacali, reso più difficile dalla riduzione dei posti, e i tempi ulteriori, tra l'altro rigidi, previsti dalla procedura di concertazione, hanno allungato il periodo preventivato per la predisposizione del documento.

I criteri seguiti per la realizzazione dell'operazione di contenimento dei posti nelle quantità previste dalla legge finanziaria hanno riguardato, per un verso, le consistenze degli organici e, per l'altro, l'utilizzo più razionale del personale docente di ruolo attraverso l'applicazione di taluni istituti e procedure previsti dalla normativa vigente (legge 22/11/2002 n. 268 e legge 27/12/2002 n. 289 – finanziaria 2003).

L'operazione suaccennata si articola, perciò, su due distinti piani di intervento tra loro complementari che, congiuntamente, consentono di raggiungere, per un verso, l'obiettivo della riduzione di complessivi 12.547 posti e, per altro verso, una corrispondente riduzione della spesa.

Di seguito vengono illustrati i predetti due interventi riferiti rispettivamente alla manovra riduttiva degli organici e alla diminuzione del numero di docenti attraverso la razionalizzazione dell'impiego delle risorse.

Per quanto riguarda l'intervento sugli organici, si premette che il numero dei posti dell'organico di diritto dell'anno scolastico 2002/2003 è stato rigorosamente contenuto nei limiti dei contingenti assegnati ai singoli contesti regionali, operando la riduzione di 8.500 posti rispetto all'organico di diritto dell'anno precedente. E' stata cioè effettivamente realizzata quell'inversione di tendenza che questo Ministero si era già impegnato, con il Ministero dell'Economia, ad effettuare, come avvenuto, già dal precedente anno scolastico.

Il contenimento di posti per l'anno 2003 per effetto del provvedimento in esame ammonta a complessive 9.047 unità. La decurtazione incide, per l'esattezza, in ragione di:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per i servizi nel territorio

Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione

- 1.965 posti per la scuola elementare;
- 304 cattedre per la scuola secondaria di 1° grado;
- 6.132 cattedre per la scuola secondaria di 2° grado;
- 1.058 posti di sostegno.

Per la scuola materna, al fine di corrispondere alle crescenti richieste delle famiglie (vi sono liste di attesa che rimangono annualmente inevase), si è ritenuto opportuno confermare, per l'anno scolastico 2003/2004, i dati acquisiti nell'organico di fatto del corrente anno scolastico nei singoli contesti regionali, per un totale di 412 posti.

Le riduzioni si riferiscono ad una popolazione scolastica sostanzialmente stabile, in quanto la modesta riduzione di alunni prevista nella scuola elementare risulta sostanzialmente compensata dalla previsione in aumento degli alunni dell'istruzione secondaria di 2° grado e dalle crescenti richieste di iscrizione alla scuola materna.

La distribuzione dei posti è stata realizzata tra le varie realtà regionali e per i diversi gradi di istruzione sulla base di indicatori e parametri che hanno tenuto conto, tra l'altro, dell'andamento e delle caratteristiche della popolazione scolastica, delle condizioni socio-economiche e delle peculiarità dei contesti territoriali interessati, secondo le prescrizioni dell'articolo 22 della citata legge 448/2001. Le stesse dotazioni sono state altresì determinate con riferimento ai fenomeni del disagio e dell'insuccesso scolastico, alla dispersione scolastica, ai tassi di ripetenza e ai flussi di immigrazione.

La riduzione dei posti dell'organico di diritto viene inoltre conseguita attraverso:

- la riconduzione delle cattedre a 18 ore, secondo le prescrizioni dell'articolo 35, 1° comma della legge 27 novembre 2002 n. 289, nei limiti della salvaguardia delle titolarità;
- l'eliminazione, indipendentemente dalla presenza di docenti titolari, di tutti i posti a suo tempo istituiti per l'attivazione dell'organico funzionale in un campione di scuole dell'istruzione secondaria di 1° e 2° grado;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per i servizi nel territorio

Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione

- la riduzione dei posti dell'organico funzionale della scuola elementare per la parte non indispensabile alla formazione delle classi, all'attivazione dei posti di insegnamento della lingua straniera e dei posti di sostegno.

Il prospetto che segue rende conto del decremento dei posti realizzato:

	D.I. n. 131/2002	O.D. 2002/2003	D.I. 2003/2004	Differenza
Scuola materna	79.230	79.185	79.597	412
Scuola elementare	232.138	232.127	230.162	- 1.965
Scuola media	159.273	158.913	158.609	- 304
Scuola superiore	227.079	227.921	221.789	- 6.132
TOTALE	697.720	698.146	690.157	- 7.989



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per i servizi nel territorio

Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione

Nel prospetto seguente è riportato, invece, il decremento dei posti in ciascun contesto regionale.

Regione	Organico 2002/03	Organico 2003/04	Variazione organico	% Variazione organico
	(A)	(B)	(C=B-A)	(D=C/A*100)
Abruzzo	17.196	16.742	-454	-2,64%
Basilicata	9.981	9.705	-276	-2,77%
Calabria	34.812	33.706	-1.106	-3,18%
Campania	89.709	88.366	-1.343	-1,50%
Emilia Romagna	38.684	38.832	148	0,38%
Friuli Venezia Giulia	12.944	12.850	-94	-0,73%
Lazio	63.192	62.380	-812	-1,28%
Liguria	15.012	15.000	-12	-0,08%
Lombardia	94.110	93.731	-379	-0,40%
Marche	18.312	18.086	-226	-1,23%
Molise	4.654	4.656	2	0,04%
Piemonte	46.072	45.764	-308	-0,67%
Puglia	58.031	57.140	-891	-1,54%
Sardegna	24.391	23.458	-933	-3,83%
Sicilia	74.804	73.811	-993	-1,33%
Toscana	37.360	37.137	-223	-0,60%
Umbria	10.141	10.052	-89	-0,88%
Veneto	48.741	48.741	0	0,00%
Totale	698.146	690.157	-7.989	-1,14%

(A): totale regionale dei posti dell'organico di diritto a.s. 2002/03 (ad esclusione del sostegno)

(B): totale regionale dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno)

(C): variazione dell'organico

(D): percentuale di variazione dell'organico

Per quanto riguarda i posti di sostegno, il numero dei posti dell'organico di diritto per l'anno scolastico 2003/2004 viene determinato in 48.680 unità, con una riduzione di 1.058 posti rispetto



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per i servizi nel territorio

Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione

al contingente definito con il decreto interministeriale n. 131/2002. Nel prospetto che segue le riduzioni sono ripartite tra le diverse regioni.

Tabella E - Sostegno
Previsione organico per l'a.s. 2003/04

Regione	Organico D.I. 131/2002	Organico di diritto 2003/04	Posti aggiuntivi a.s. 2003/04	Totale posti a.s. 2003/04	Differenza B-A
	A	B	C	D=B+C	
Abruzzo	1.266	1.260	213	1.473	-6
Basilicata	668	668	83	751	0
Calabria	2.248	2.202	415	2.617	-46
Campania	8.289	8.146	143	8.289	-143
Emilia Romagna	2.478	2.478	518	2.996	0
Friuli Venezia Giulia	812	694	211	905	-118
Lazio	4.785	4.785	432	5.217	0
Liguria	1.137	1.137	72	1.209	0
Lombardia	5.528	5.057	1.911	6.968	-471
Marche	983	983	412	1.395	0
Molise	275	275	87	362	0
Piemonte	2.987	2.987	563	3.550	0
Puglia	4.665	4.665	568	5.233	0
Sardegna	1.662	1.662	201	1.863	0
Sicilia	6.538	6.340	554	6.894	-198
Toscana	2.220	2.196	654	2.850	-24
Umbria	551	548	217	765	-3
Veneto	2.646	2.597	1.020	3.617	-49
Totale	49.738	48.680	8.274	56.954	-1.058

La riduzione complessiva di posti operata nell'organico di diritto ammonta pertanto a 9.047 unità complessive.

Le ulteriori riduzioni sino al raggiungimento delle quantità previste dalla citata legge n. 448/2001 (in totale 12.561 unità) saranno realizzate, come già accennato, attraverso una serie di altri interventi di razionalizzazione delle risorse riportati nella tabella F) e di seguito specificati:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per i servizi nel territorio

Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione

- è stata abrogata la norma contenuta nell'articolo 54, comma 1, punto b, secondo capoverso del Contratto Integrativo Nazionale che consentiva ai docenti individuati come soprannumerari di mantenere la titolarità nella stessa scuola per un anno e di permanere in posizione di soprannumerarietà nel caso di indisponibilità di posti in ambito distrettuale (il risparmio stimato è di circa 1.200 unità);
- è stata operata la riduzione di circa 300 unità nel contingente di posti assegnati agli IRRE (su tali posti vengono disposti comandi di dirigenti scolastici e di docenti con conseguente assunzione di altrettanti supplenti fino al termine delle attività didattiche);
- per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 35 della legge n. 289/2002 si calcola una riduzione del numero dei docenti collocati fuori ruolo per inidoneità ai compiti di istituto, pari a 500 unità;
- si quantifica in circa 1.000 unità la riduzione del numero dei soprannumerari in conseguenza delle iniziative di riconversione previste dalla legge n. 268/2002;
- si determina in 500 unità il numero dei posti derivanti dal contenimento di progetti educativi.

La somma delle suaccennate riduzioni ammonta ad un totale di 12.547 posti, sostanzialmente corrispondente alla quantità prevista dalla citata legge n. 448/2001.

Si richiama l'attenzione su alcuni punti del decreto modificativi delle disposizioni precedenti:

- ◆ negli articoli 4 e 5, riguardanti l'istruzione secondaria, sono introdotte le seguenti innovazioni e modifiche:
- Riconduzione a 18 ore settimanali delle cattedre costituite con orario inferiore a quello obbligatorio di insegnamento, salvaguardando l'unitarietà dell'insegnamento di ciascuna disciplina.

Stante quanto precisato al riguardo dalla citata legge finanziaria, la norma viene applicata nei limiti in cui non si determinino situazioni di soprannumerarietà, ad eccezione delle titolarità



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per i servizi nel territorio

Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione

sulle cattedre costituite tra più scuole, per le quali la possibilità di mantenimento della titolarità va accertata una volta soddisfatte le esigenze di completamento a 18 ore delle cattedre interne alla scuola.

Per la scuola media di 1° grado, atteso che le cattedre con orario inferiore alle 18 ore sono di regola presenti nelle scuole con classi funzionanti col tempo prolungato, al fine di garantire gli spazi di flessibilità che tale forma di organizzazione scolastica richiede, la riconduzione a 18 ore viene effettuata solo qualora si renda possibile utilizzare eventuali spezzoni residui dopo la formazione delle cattedre interne.

- Riconduzione nella configurazione ordinamentale della dotazione organica delle scuole secondarie di primo e secondo grado che hanno attivato l'organico funzionale: ciò indipendentemente dalla presenza di docenti titolari nei cui confronti saranno operati i trasferimenti d'ufficio.
- Per quanto riguarda la formazione delle classi, fermi restando i limiti massimi previsti dal D.M. n. 331/1998, viene modificato il comma 4 dell'art. 18 del citato D.M. 331/98, nel senso che il numero minimo di alunni (20) per l'istituzione della prima classe di sezione staccata, scuola coordinata, sezione di diverso indirizzo e specializzazione funzionanti con un solo corso si pone come limite invalicabile. Inoltre, le prime classi non possono essere articolate in gruppi di alunni per diversi indirizzi di studio, ma debbono essere costituite in modo omogeneo, con alunni appartenenti ad un solo indirizzo.

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione ad un determinato corso di studio non sia sufficiente per la costituzione di una prima classe, il competente Consiglio di istituto stabilisce i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi della stessa scuola, ferma restando la possibilità degli stessi alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l'indirizzo o la sperimentazione richiesti.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per i servizi nel territorio Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione

Le predette disposizioni hanno lo scopo di evitare dispersione di risorse e attivazione di indirizzi di studio anemici che non garantiscano, per gli anni successivi, il funzionamento di classi con un sufficiente numero di alunni.

- ◆ L'articolo 6 dispone che, in attesa di una disciplina aggiornata della materia, la dotazione organica assegnata ai Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta non può essere superiore, a livello regionale, a quella dell'organico di diritto relativo all'anno scolastico 2002/2003.

- ◆ L'articolo 11 disciplina la formazione delle classi e l'autorizzazione dei posti di sostegno nella fase dell'adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto. A tal fine vengono richiamate le modifiche introdotte dall'art. 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002 che, come è noto, ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 3, 1° comma, della legge 20 agosto 2001, n. 333.

Nel comma 2 si conferma perciò che i dirigenti scolastici, nella fase di adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto, possono disporre gli incrementi del numero delle classi assolutamente indispensabili nel caso in cui si registri un numero di alunni superiore a quello previsto nell'organico di diritto, e tale da legittimare gli incrementi stessi; contemporaneamente viene però precisato che i medesimi dirigenti sono tenuti anche ad operare i necessari accorpamenti di classi qualora il numero degli alunni iscritti risulti inferiore alla previsione e non più rispondente ai parametri per la formazione delle classi fissati dal D.M. n. 331/98.

Nel comma 3 viene ribadito che non sono ammessi sdoppiamenti di classi dopo l'inizio dell'anno scolastico.

Il comma 5 prevede che per il funzionamento dei corsi di istruzione per adulti, delle sezioni carcerarie e delle scuole ospedaliere possono essere impiegate ulteriori risorse rispetto a quelle assegnate nell'organico di diritto solo in presenza di personale in esubero che non possa essere utilizzato su posti e ore di insegnamento disponibili fino al termine delle attività didattiche.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione

Il comma 6 dispone che, come previsto dall'art. 35, comma 7, della legge n. 289/2002, i posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni di cui all'art. 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 possono essere autorizzati solo dai Direttori Regionali.

Questo Ministero ritiene di avere predisposto il decreto di determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2003/2004 nel rispetto delle disposizioni contenute nelle leggi 28 dicembre 2001 n. 448 (finanziaria 2002) e 27 dicembre 2002 n. 289 (finanziaria 2003), nonché nell'osservanza degli impegni assunti col Dicastero dell'Economia e delle Finanze in occasione della formulazione del decreto relativo all'anno scolastico 2002/2003.

Si sottolinea che gli interventi operati presentano carattere strutturale e, quindi, sono destinati a produrre effetti anche per gli anni scolastici futuri (riduzione del numero dei posti in organico, riconduzione progressiva di tutte le cattedre a 18 ore, eliminazione di tutti i posti dell'organico funzionale nelle scuole di istruzione secondaria indipendentemente dalla presenza di titolari, modifiche dei criteri di formazione delle classi nelle scuole superiori, ecc.).

Si aggiunge, per quanto riguarda i posti di sostegno, che è in corso di elaborazione, di concerto con il Ministero della Salute, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che, a norma dell'art. 35, comma 7, della citata legge n. 289/2002, va a definire criteri e modalità di individuazione degli alunni quali soggetti portatori di handicap: individuazione che va effettuata mediante accertamenti collegiali.

La fissazione di criteri più rigorosi nell'individuazione degli alunni destinatari delle attività di sostegno rende possibile una più razionale determinazione e distribuzione dei posti di sostegno e incide sulla formazione delle classi che accolgono alunni portatori di handicap con conseguente contenimento anche del numero dei posti ordinari.

La costante azione di monitoraggio svolta da questo Ministero non solo nel corso delle operazioni di determinazione degli organici ma anche in corso di anno ha consentito di realizzare, nell'anno 2002/2003, l'obiettivo di riduzione dei posti fissato con la citata legge n. 448/2001 e con il D.I. n. 131 del 18/12/2001, e di porre in essere, nella fase di adeguamento dell'organico alle



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per i servizi nel territorio

Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione

situazioni di fatto, tutti gli accorgimenti utili per invertire una linea di tendenza consolidata negli anni di crescita non controllabile dei posti nell'organico di fatto.

Tale azione di monitoraggio, affidata ad un'apposita struttura, viene ora potenziata mediante la costituzione di analoghe strutture presso ciascuno degli Uffici scolastici regionali, come previsto dall'art. 12 del decreto interministeriale e mediante l'attivazione di nuove funzioni (possibilità per i CSA di verificare il numero degli alunni in modo analitico, per ogni scuola, per ciascun anno di corso e per ciascuna classe; anagrafe alunni; anagrafe dei docenti collocati fuori ruolo, ecc.).

Gli interventi di contenimento degli organici e di razionalizzazione della spesa vengono inoltre accompagnati da un'intensa attività di vigilanza sulle istituzioni scolastiche.

Già nell'anno in corso, infatti, sono stati conferiti a Dirigenti dell'Amministrazione centrale una serie di incarichi ispettivi per l'accertamento, presso le scuole, del numero effettivo degli alunni frequentanti, della congruità del numero delle classi e dei posti in organico, nonché delle modalità di impiego sia del personale docente che del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

Per l'anno scolastico 2003/2004 questo Ministero ha intenzione di intensificare gli interventi di vigilanza, sia direttamente sia tramite gli Uffici scolastici regionali, affinché l'impiego delle risorse corrisponda a criteri di razionalità, di efficienza e di efficacia nel rispetto del contenimento della spesa.

A tale fine saranno sistematicamente interessati i revisori dei conti affinché, nel corso delle verifiche di loro competenza, prestino particolare attenzione agli aspetti relativi agli organici e alla gestione del personale.

Di seguito si forniscono i prospetti analitici relativi alle misure di contenimento illustrate precisando, di conseguenza, che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione

Tabella **F** riepilogativa

Riduzioni conseguenti all'applicazione di particolari istituti giuridici
(i valori sono stimati)

abrogazione articolo 54 CIN	- 1.200
riduzione del contingente di posti assegnati agli IRRE	- 300
riduzione numero docenti collocati fuori ruolo per inidoneità ai compiti di istituto per effetto delle disposizioni dell'art. 35, comma 1, della legge n. 289/2002	- 500
riduzione dei soprannumerari per effetto degli interventi di riconversione	- 1.000
riduzione dei posti per ulteriori interventi di riduzione dei progetti educativi	- 500
TOTALE	- 3.500



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione

RIEPILOGO GENERALE DELLE RIDUZIONI

Riduzione dei posti nell'organico di diritto

Scuola materna	412
Scuola elementare	- 1.965
Scuola secondaria di I grado	- 304
Scuola secondaria di II grado	- 6.132
Sostegno	- 1.058
TOTALE	- 9.047

Riduzioni conseguenti all'applicazione di particolari istituti giuridici
(i valori sono stimati)

abrogazione articolo 54 CIN	- 1.200
riduzione del contingente di posti assegnati agli IRRE	- 300
riduzione numero docenti collocati fuori ruolo per inidoneità ai compiti di istituto per effetto delle disposizioni dell'art. 35, comma 1, della legge n. 289/2002	- 500
riduzione dei soprannumerari per effetto degli interventi di riconversione	- 1.000
riduzione dei posti per ulteriori interventi di riduzione dei progetti educativi	- 500
TOTALE	- 3.500
TOTALE DELLE RIDUZIONI	- 12.547